



REGOLAMENTO DIDATTICO

Corso di Laurea in Lingua e Cultura Italiana per l'insegnamento agli stranieri e per la scuola (Classe L10 - Lettere)

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. Il presente regolamento didattico del CdS in *Lingua e Cultura Italiana per l'insegnamento agli stranieri e per la scuola*, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma primo, del D.M. n. 270/2004 e in conformità con l'ordinamento, determina l'organizzazione del corso di studio per gli aspetti che non siano già normati dalla sezione "Area della didattica" del Regolamento del Dipartimento.
2. L'ordinamento didattico e l'organizzazione del corso sono definiti nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

ARTICOLO 2 - CONTENUTI DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO

1. Il Regolamento didattico del corso definisce le modalità di applicazione dell'ordinamento didattico specificandone l'assetto organizzativo, in particolare per gli aspetti che non siano già illustrati nell'ordinamento stesso e nella sezione "Area della didattica" del Regolamento del Dipartimento.

ARTICOLO 3 - STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

1. Il CdS è organizzato e gestito sulla base dei seguenti documenti:
 - a) ordinamento didattico;
 - b) piano di studio annuale.

ARTICOLO 4 - ORDINAMENTO DIDATTICO

1. L'ordinamento didattico definisce la struttura e l'organizzazione del CdS secondo quanto stabilito dall'Art. 12 comma 2 del Regolamento didattico di Ateneo.
2. L'ordinamento didattico è pubblicato, come previsto dall'Art. 11 della legge 22-10-2004 n. 270, nel Regolamento didattico di Ateneo (Parte seconda).

ARTICOLO 5 - QUADRO DEGLI INSEGNAMENTI E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

1. Il Quadro degli insegnamenti e delle altre attività formative è definito nell'ordinamento del CDS pubblicato nel Regolamento didattico di Ateneo (Parte seconda).

ARTICOLO 6 - PIANO DI STUDIO ANNUALE

1. Il piano di studio (o degli esami), comprensivo dell'articolazione in curricula, è descritto nell'allegato A al presente Regolamento. Esso viene annualmente aggiornato ed è conforme a quello inserito nella Scheda SUA-CDS.

ARTICOLO 7 - REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Per l'accesso al CdS sono richiesti:
 - a) diploma di scuola media superiore o altro titolo equipollente conseguito all'estero, purché riconosciuto dalla normativa vigente;
 - b) buona conoscenza della cultura e della lingua italiana e della cultura umanistica di base.
3. E' prevista una prova di accesso obbligatoria, non selettiva e non vincolante ai fini dell'immatricolazione, volta a consentire l'individuazione delle eventuali carenze di preparazione rispetto alle conoscenze, abilità e competenze richieste per l'accesso ai corsi previsti dal piano di studio.
4. Per l'accertamento delle conoscenze e delle capacità verrà compilata una griglia di valutazione con indicatori specifici.
5. Coloro che nella prova di ingresso abbiano riportato un punteggio complessivo non sufficiente devono assolvere gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Gli studenti interessati non potranno sostenere gli esami curriculari del proprio piano di studio fintanto che non abbiano colmato gli OFA.
6. L'assolvimento degli OFA dovrà avvenire entro il primo anno di corso; in caso contrario lo studente dovrà iscriversi nuovamente al primo anno come ripetente.
7. La Commissione a ciò preposta, dopo avere esaminato le prove che avranno riportato un punteggio insufficiente, indirizzerà ad attività didattiche volte al superamento delle lacune nelle competenze individuate nei diversi ambiti, secondo le modalità indicate nelle deliberazioni del Dipartimento. L'Ateneo attiverà a tal fine corsi – sia in presenza, sia online – che si svolgeranno nei primi mesi dell'anno accademico e che prevedranno una prova di verifica finale. La necessità di assolvere gli OFA – pur impedendo di sostenere esami curriculari – non preclude in alcun modo la possibilità di frequentare le lezioni del primo e secondo semestre del primo anno di corso. La verifica finale del percorso OFA mira ad accertare il raggiungimento di un sufficiente livello di competenze e/o conoscenze da parte dello studente e in particolare a misurare i suoi progressi rispetto alla situazione fotografata dalla precedente prova in ingresso. A chi non avrà superato la verifica finale saranno assegnati compiti alternativi e sosterrà ulteriori colloqui di verifica, fino al definitivo adempimento degli OFA. A quel punto lo studente potrà iscriversi alla prima sessione utile degli esami curriculari.
8. Casi particolari sono costituiti da Studenti lavoratori, studenti immatricolatisi in ritardo, studenti che non hanno sostenuto la prova in ingresso, studenti che non hanno frequentato il corso OFA: anche in questi casi gli studenti dovranno recuperare le lacune secondo le modalità indicate nella Guida dello studente. Fino a quel momento non potranno sostenere esami curriculari.

ART. 8 – REQUISITI DI AMMISSIONE PER STUDENTI STRANIERI

1. L'ammissione degli studenti stranieri provenienti dai paesi non UE è subordinata al possesso di un'adeguata competenza in lingua italiana, che sarà verificata tramite apposito esame, organizzato dal Centro CILS dell'Università per Stranieri di Siena.
2. Sono esentati da tale esame gli studenti in possesso della certificazione CILS – Livello Due - B2 rilasciata dall'Università per Stranieri di Siena, o delle certificazioni di livello corrispondente rilasciate dall'Università per Stranieri di Perugia (CELI – Livello 3), dalla Terza Università di Roma (IT) e dall'Istituto Dante Alighieri (PLIDA). Per gli studenti cinesi e altri studenti locutori nativi di lingua orientale e che non abbiano ricevuto un'istruzione secondaria superiore (diploma) in una lingua europea il livello minimo richiesto è B1.
3. Per gli studenti comunitari la partecipazione alla prova di lingua è fortemente consigliata e avrà un valore di orientamento ai fini dell'offerta di eventuali attività di sostegno.

ARTICOLO 9 - CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO

1. Per conseguire la laurea lo studente deve acquisire 180 crediti.
2. In considerazione del fatto che a ciascun anno corrispondono convenzionalmente 60 crediti, la durata normale del CdS è di 3 anni.
3. Il titolo di studio può essere conseguito anche prima del triennio, purché lo studente abbia acquisito i 180 crediti previsti dal piano di studio.

ARTICOLO 10 - ARTICOLAZIONE DEL CDS

1. Il CdS il Lingua e Cultura Italiana comprende attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:
 - a) attività formative di base;
 - b) attività formative caratterizzanti;
 - c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - d) attività a scelta dello studente;
 - e) attività formative relative alla preparazione della prova finale;
 - f) attività formative per ulteriori conoscenze linguistiche, per eventuali tirocini formativi, per le abilità informatiche, telematiche e relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.
2. Il numero di crediti assegnato ad ognuna delle tipologie di cui sopra è definito nell'ordinamento del CdS pubblicato nel Regolamento didattico di Ateneo (Parte seconda).

ARTICOLO 11 - ATTIVITÀ DI TIROCINIO E STAGE

1. Le attività di tirocinio e stage sono promosse dal Coordinatore del CdS o da suo delegato.
2. I tirocini potranno essere svolti presso gli enti e le istituzioni pubbliche e private con cui il Dipartimento ha stipulato una convenzione, il cui elenco è accessibile sul sito dell'Ateneo. Il progetto di attività del tirocinio deve essere preventivamente approvato dal Coordinatore del CdS o da suo delegato e dal Management Didattico. Ogni CFU di stage corrisponde a 25 ore di attività. Il progetto deve essere presentato all'inizio del terzo anno di corso e il tirocinio deve essere svolto prima della fine degli esami.

3. Tutte le attività di stage ricevono un'approvazione preventiva da parte del Coordinatore del CdS o da suo delegato e dal Management Didattico, in attinenza alle linee guida date dal Consiglio di Dipartimento. A tal fine Coordinatore del CdS o suo delegato e il Management Didattico valutano la congruità del progetto con il percorso formativo dello studente al quale indicano i passaggi procedurali per l'acquisizione dei crediti previsti.

ARTICOLO 12 - PROVA FINALE

1. Al compimento degli studi viene conseguita la laurea in Lingua e cultura italiana (Classe L-10 – Lettere). La laurea si consegue previo superamento di una prova finale, che consiste nella elaborazione di un testo scritto, secondo le modalità indicate all'art. 17 del Regolamento del Dipartimento. Gli studenti hanno la possibilità di redigere gli elaborati, previo accordo con il tutor, in una lingua diversa dall'italiano, allegando in questo caso un abstract in lingua italiana. La consegna dell'elaborato definitivo completo di abstract in lingua straniera al tutor e dal revisore, dovrà essere effettuato in via telematica (pdf) e cartacea secondo i termini indicati nel Regolamento del Dipartimento.
2. Il voto finale corrisponde alla media ponderata degli esami, espressa in centodecimali, con l'aggiunta di 0-7 punti assegnati all'elaborato. Al tutor spetta l'assegnazione di massimo 4 punti, al revisore di massimo 3 punti. Può essere assegnata la lode, ove il punteggio raggiunto (media più punteggio assegnato all'elaborato) sia di 110/110, nei casi in cui vi sia il parere favorevole sia del tutor sia del tutor. La formazione del punteggio è a cura del tutor, che verbalizza il voto finale almeno sette giorni prima della proclamazione e contestualmente trasmette alla Segreteria studenti una copia dell'elaborato in formato digitale per l'archiviazione.
3. Al momento della presentazione della domanda di tesi gli studenti stranieri per i quali è previsto come livello di ingresso il B2 dovranno possedere la certificazione CILS QUATTRO-C2.
4. Gli studenti stranieri per i quali è previsto un livello di ingresso inferiore al B2 e gli studenti parlanti nativi di lingue orientali che non abbiano ricevuto un'istruzione secondaria superiore (diploma) in una lingua europea, dovranno possedere la certificazione CILS TRE-C1 al momento della presentazione della domanda di tesi. Gli studenti che vorranno avvalersi di questa possibilità presenteranno apposita domanda, secondo le procedure indicate nelle delibere del Dipartimento.
5. Per l'attività di preparazione della tesi durante un soggiorno di studi Erasmus è riconosciuto 1 dei 6 CFU previsti per l'elaborato finale.

ARTICOLO 13 - PROPEDEUTICITÀ

1. Non sono previste propedeuticità.

ARTICOLO 14 - PERCORSI FORMATIVI SPECIFICI (CURRICULA)

1. All'interno del CdS gli insegnamenti e le attività formative sono organizzate in modo da offrire percorsi differenziati atti a soddisfare specifiche esigenze culturali e professionali.
2. I percorsi formativi specifici, detti curricula, del CdS in Lingua e Cultura Italiana per l'insegnamento agli stranieri e per la scuola sono riportati di seguito:
 - Insegnamento della lingua e della cultura italiana a stranieri

- Competenze storiche e letterarie per la scuola italiana

ARTICOLO 15 - PRESENTAZIONE DI PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

1. Ogni anno gli studenti presentano un piano di studio individuale. Le richieste di modifica devono essere presentate in modalità telematica, secondo le finestre temporali definite nelle delibere del Dipartimento.
2. Le richieste, che dovranno pervenire secondo le indicazioni fornite, verranno esaminate dalla commissione didattica.
3. La decisione della commissione verrà ratificata dal Consiglio del Dipartimento.

ARTICOLO 16 – ESAMI DI PROFITTO

1. La verifica dell'apprendimento da parte degli studenti viene effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dal Regolamento del Dipartimento.

ARTICOLO 17 - OBBLIGHI DI FREQUENZA

1. All'atto dell'iscrizione lo studente può optare per il regime a tempo pieno o per quello di studente a tempo parziale. Per lo studente a tempo parziale, limitatamente agli anni in cui risulta iscritto come tale, la quantità di lavoro medio annuo è fissata in 30 CFU.
2. Al momento dell'iscrizione all'esame lo studente dichiarerà la propria condizione di frequentante o non frequentante. I programmi per frequentanti e per non frequentanti sono specificati, per ciascuna disciplina, nella scheda insegnamento.

ARTICOLO 18 - TRASFERIMENTO DA ALTRI CORSI DI STUDIO

1. Gli studenti provenienti da altri corsi di studio dell'Università per stranieri di Siena o di altri atenei possono iscriversi al corso di studio se sono in possesso dei requisiti di accesso previsti agli artt. 6 e 16 del presente Regolamento.
2. Per ottenere il trasferimento lo studente deve risultare in regola con il pagamento delle tasse universitarie, regionali e delle eventuali sovrattasse per i precedenti anni di corso e deve inoltrare domanda tramite il portale pratiche studenti, indicando il curriculum che intende seguire.
3. Le domande di trasferimento sono inoltrate a una Commissione didattica nominata dal Consiglio del Dipartimento che valuta la possibilità di riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di parte o di tutti gli esami sostenuti e degli eventuali crediti acquisiti. La Commissione inoltre:
 - stabilisce eventuali obblighi formativi aggiuntivi da assolvere per il completamento del numero di crediti previsti per esami riconosciuti parzialmente o con un numero di crediti inferiori;
 - indica quale votazione parziale o finale è attribuita agli esami riconosciuti;
 - indica l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto sulla base della ricostruzione della carriera.

4. L'iscrizione dello studente al Corso di studi, approvata dalla Commissione, è ratificata nella seduta successiva del Consiglio di Dipartimento.
5. Non è consentito sostenere esami di profitto nel Corso di studio di provenienza a partire dalla data di presentazione della domanda di trasferimento.
6. La domanda di trasferimento può essere revocata entro 7 giorni dalla sua presentazione.

ARTICOLO 19 - MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO CREDITI

1. Le richieste di riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente, sia relative a esami sostenuti in precedenti carriere universitarie (passaggi, trasferimenti, seconde lauree, rinunce e decadenze) che riferite ad abilità professionali o altre attività formative di livello post-secondario, vengono esaminate dalla Commissione didattica che verifica congruenza e contenuto dei riconoscimenti richiesti con riguardo agli obiettivi formativi specifici del Corso di studio e dei singoli insegnamenti. La Commissione può richiedere informazioni integrative in forma scritta e ricorrere a colloqui con lo studente al fine di verificare le conoscenze possedute. Determina inoltre il tipo di attività formativa dei riconoscimenti possibili. Il tipo di attività formativa può essere differente dalla richiesta originaria, in questo caso ne viene data adeguata informazione allo studente. L'eventuale rifiuto di accogliere la richiesta di riconoscimento viene sempre motivato. Il lavoro istruttorio della commissione didattica viene portato a ratifica nella seduta successiva del Consiglio di Dipartimento.
2. La Commissione didattica del CdS valuta e riconosce anche le certificazioni linguistiche in misura di 3 CFU sul totale dei CFU dell'esame di lingua straniera, purché il livello della certificazione corrisponda al livello dell'esame e tale certificato sia stato conseguito in data non precedente ai due anni prima della richiesta.
3. I crediti relativi alle conoscenze e abilità informatiche possono essere acquisiti:
 - frequentando il Laboratorio di informatica attivato dal Corso di studi e superando l'esame finale previsto;
 - presentando adeguata certificazione che attesti il livello di competenza richiesto.Le certificazioni sono riconosciute valide dalla Commissione didattica del Corso di studio; per la patente informatica europea (ECDL), i crediti sono riconoscibili automaticamente come deliberato dal Consiglio di Dipartimento.
4. Gli studenti lavoratori possono richiedere che la loro attività lavorativa venga valutata come stage solo se sono impegnati in maniera continuativa e se la loro attività è congruente con il percorso formativo svolto. Se l'attività lavorativa non è pertinente con gli studi intrapresi, lo studente, per ottenere i crediti necessari, deve svolgere uno stage convenzionato (secondo quanto stabilito all'Articolo 11).

ARTICOLO 20 – REGOLE DI SBARRAMENTO

1. Non sono previste regole di sbarramento, fatte salve quelle indicate all'art.7.

ARTICOLO 21 – TITOLO DOPPIO O MULTIPLO

1. In applicazione al D.M. n. 270/2004, art. 3, comma 10, il corso di studio può proporre agli organi accademici la richiesta di attivazione di percorsi formativi finalizzati al conseguimento di doppi titoli o multipli con altri atenei italiani o stranieri.
2. In accordo con quanto previsto all'art.2 del "Regolamento di Ateneo per l'organizzazione di corsi di laurea internazionali finalizzati al rilascio del titolo doppio o multiplo (DR 118 del 3 maggio 2017), la progettazione del programma integrato di studi, alla base della convezione per il rilascio del doppio titolo o del titolo multiplo, è curata da una Commissione composta dal delegato del Rettore alle Relazioni internazionali, dal Coordinatore del CdS o suo delegato, da altri docenti e dal Manager didattico.
3. La proposta di convenzione con l'ateneo o gli atenei partner dovrà contenere, oltre a quanto previsto dall'articolo 3 del DR 118 del 3 maggio 2017, anche le seguenti informazioni:
 - i requisiti accademici richiesti allo studente per l'ammissione al percorso formativo;
 - il livello di competenza richiesto nella lingua di apprendimento;
 - le modalità di ammissione al percorso;
 - la durata del percorso di mobilità e l'anno di corso in cui può essere realizzata;
 - la lingua o le lingue in cui saranno tenuti gli insegnamenti;
 - il riconoscimento degli esami sostenuti in caso di interruzione del programma;
 - la denominazione dei titoli rilasciati.
4. Il conferimento del doppio titolo o del titolo multiplo avverrà a seguito del riconoscimento da parte delle università partner degli esami effettivamente sostenuti durante il periodo di mobilità e al superamento con esito positivo delle prove, compresa quella finale, qualora prevista.

ARTICOLO 22 - NATURA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha la natura di Regolamento di Corso di studio previsto dall'articolo 12 del D.M. 270/2004.

ARTICOLO 23 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO E NORME TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dall'a.a. 2023/2024.
2. Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa nazionale e di Ateneo vigente.

Percorsi di studio a.a. 2023-2024

LAUREA IN LINGUA E CULTURA ITALIANA PER L'INSEGNAMENTO AGLI STRANIERI E PER LA SCUOLA (L10)

CURRICOLO: *INSEGNAMENTO DELLA LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANA A STRANIERI*
a.a. 2023-2024

I anno	CFU
L-LIN/01 - Linguistica generale	9
L-LIN/02 - Linguistica educativa	9
1 esame a scelta tra: L-FIL-LET/12 - Grammatica italiana oppure L-FIL-LET/12 - Italiano per usi accademici**	9
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana	9
1 esame a scelta fra: L-ANT/03 – Storia romana M-STO/01 – Storia medievale M-STO/02 – Storia moderna M-STO/04 – Storia contemporanea	9
1 esame a scelta fra: L-LIN/04 – Lingua e traduzione francese 1 L-LIN/07 – Lingua e traduzione spagnola 1 L-LIN/12 – Lingua e traduzione inglese 1 L-LIN/14 – Lingua e traduzione tedesca 1 L-LIN/09 - Lingua e traduzione portoghese 1 L-LIN/07 – Lingua e traduzione catalana 1	9
Laboratorio di scrittura accademica oppure Laboratorio di comprensione e produzione di testi accademici**	3
Laboratorio di informatica	3
TOTALE CFU	60

II anno	CFU
L-LIN/01 - Glottologia	9
L-LIN/02 - Didattica della lingua italiana a stranieri	9
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea	9
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana	9
L-FIL-LET/13 - Filologia italiana	9
1 esame a scelta fra: L-FIL-LET/14 – Letterature comparate L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina (base)	9
1 esame a scelta* oppure L-OR/13 – Lingua e cultura turca 1***	6
TOTALE CFU	60

III anno	CFU
L-LIN/02 - Verifica e valutazione linguistica	9
L-FIL-LET/12 - Storia della lingua italiana	9
1 esame a scelta fra: L-LIN/01 – Sociolinguistica M-FIL/05 – Semiotica M-GGR/01 – Geografia (base) M-PED/01 - Pedagogia generale M-PED/02 – Storia della pedagogia	9
1 esame a scelta (diverso da quelli già scelti al I anno) fra: L-ART/01 – Storia dell’arte medievale L-ART/02 – Storia dell’arte moderna L-ART/03 – Storia dell’arte contemporanea L-ART/06 – Storia del cinema M-STO/01 – Storia medievale M-STO/02 – Storia moderna M-STO/04 – Storia contemporanea	9
L-FIL-LET/10 –Didattica della letteratura	6
1 esame a scelta * oppure L-OR/13 – Lingua e cultura turca 2***	6
Tirocinio o stage	6
Prova finale	6
TOTALE CFU	60

CURRICOLO: *COMPETENZE STORICHE E LETTERARIE PER LA SCUOLA ITALIANA*
a.a. 2023-2024

I anno	CFU
L-LIN/01- Linguistica generale	9
L-LIN/02 - Linguistica educativa	9
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana	9
1 esame a scelta fra: M-PED/02 – Storia della pedagogia L-FIL-LET/12 – Grammatica italiana M-PED/01 – Pedagogia generale L-FIL-LET/12 - Italiano per usi accademici**	9
1 esame a scelta fra: M-STO/01 – Storia medievale M-STO/02 – Storia moderna M-STO/04 – Storia contemporanea L-ANT/03 – Storia romana	9
1 esame a scelta tra: L-LIN/04 – Lingua e traduzione francese 1 L-LIN/07 – Lingua e traduzione spagnola 1 L-LIN/12 – Lingua e traduzione inglese 1 L-LIN/14 – Lingua e traduzione tedesca 1 L-LIN/09 - Lingua e traduzione portoghese 1 L-LIN/07 – Lingua e traduzione catalana 1	9
Laboratorio di scrittura accademica oppure Laboratorio di comprensione e produzione di testi accademici**	3
Laboratorio di informatica	3
TOTALE CFU	60

II anno	CFU
L-FIL-LET/11 – Letteratura italiana contemporanea	9
L-FIL-LET/14 – Letterature comparate	9
M-GGR/01 – Geografia (base)	9
L-FIL-LET/13 – Filologia italiana	9
L-FIL-LET/12 - Storia della lingua italiana	9
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana	9
1 esame a scelta fra: L-FIL-LET/10 – Didattica della letteratura L-LIN/02 – Verifica e valutazione linguistica M-FIL/05 – Semiotica	6
TOTALE CFU	60

III anno	CFU
L-FIL-LET/10 – Storia della critica letteraria	9

L-FIL-LET/04 – Lingua e letteratura latina (base)	9
1 esame a scelta fra: L-ART/01 – Storia dell’arte medievale L-ART/02 – Storia dell’arte moderna L-ART/03 – Storia dell’arte contemporanea	9
1 esame a scelta (diverso da quelli già scelti al I ed al III anno) fra: L-ART/02 – Storia dell’arte moderna L-ART/03 – Storia dell’arte contemporanea L-ART/04 – Storia del patrimonio culturale L-ART/06 – Storia del cinema M-STO/01 – Storia medievale M-STO/02 – Storia moderna M-STO/04 – Storia contemporanea	9
2 esami a scelta *	12
Tirocinio o stage	6
Prova finale	6
TOTALE CFU	60

Avvertenze per la compilazione del piano di studi

* Lo/a studente/ssa potrà scegliere gli insegnamenti fra tutti quelli attivati dal Dipartimento di Ateneo o, su motivata richiesta, fra gli insegnamenti attivati presso altri Atenei con i quali sono state attivate specifiche convenzioni.

** Per gli studenti e le studentesse di madrelingua diversa dall’italiano che necessitano di sviluppare l'autonomia nell'uso della lingua italiana per scopi accademici.

*** Per studenti e studentesse che scelgono il percorso in doppio titolo con l’università di Ankara è obbligatorio sostenere due annualità di “Lingua e cultura turca” da 9 CFU. I 3 CFU aggiuntivi saranno colmati da un programma integrativo fornito dal docente. Lo/a studente/ssa dovrà anche premurarsi di richiedere alla commissione didattica l’anticipo dei due esami al primo e secondo anno di corso.

INSEGNAMENTI SUPPLEMENTARI PER TUTTI I CDS IN MODALITÀ IN PRESENZA

L-FIL-LET/12 - Didattica della lingua italiana	6 CFU – 36 ore base
L-LIN/02 - Metodologie e tecnologie per la didattica delle lingue straniere	6 CFU – 36 ore base